

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 45

Adunanza 11 novembre 2003

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CASTELLAMONTE - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - D.C.C. N. 43 DEL 4/07/2003 - OSSERVAZIONI.

Protocollo: 1508 – 286952/2003

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Castellamonte risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 118-16892 del 22/06/1982, successivamente modificato con le seguenti Varianti approvate rispettivamente, con deliberazione G.R. 86-23947 del 11/10/1988 e con deliberazione G.R. 19-18421 del 21/04/1997;
- successivamente all'entrata in vigore della L.R. 29 luglio 1997, n. 41, che ha classificato le varianti in strutturali, obbligatorie e parziali, ha approvato otto Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77:
 - con deliberazione C.C. n. 80 del 30/10/1998;
 - con deliberazione C.C. n. 15 del 18/05/1999;
 - con deliberazione C.C. n. 46 del 29/10/1999;
 - con deliberazione C.C. n. 47 del 29/10/1999;
 - con deliberazione C.C. n. 30 del 17/04/2000;
 - con deliberazione C.C. n. 52 del 20/09/2000;
 - con deliberazione C.C. n. 13 del 06/03/2001;
 - con deliberazione C.C. n. 33 del 01/10/2001;
- ha adottato, con deliberazioni C.C. n. 57 del 31/10/2002 e n. 66 del 23/12/2002 due Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;

- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 43 del 04/07/2003, una ulteriore Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 29/09/2003, gli atti per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

considerato che al Comune di Castellamonte sono rispondenti i seguenti dati socio-economici e territoriali:

- popolazione: 8.845 abitanti nel 1971, 9.046 abitanti nel 1981, 8.976 abitanti del 1991 ed 8.999 abitanti nel 2001, dati che confermano un andamento demografico sostanzialmente costante, in lieve incremento nell'ultimo decennio;
- superficie territoriale: 3.886 ettari, così suddivisi: 1.386 di pianura, 324 di collina e 2.176 di montagna; 1.761 ettari presentano pendenze inferiori ai 5°, 1.691 hanno pendenze tra i 5° e i 20° e 433 ettari pendenze superiori ai 20°; risulta pertanto che il 54% del territorio ha pendenza superiore ai 5°. Per quanto attiene la Capacità d'uso dei Suoli, 783 ettari appartengono alla Classe II. È anche caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 1.569 ettari, che costituiscono il 40% circa dell'intero territorio comunale;
- sistema produttivo: appartiene all'Ambito di valorizzazione produttiva del P.T.C., che fa capo al Comune stesso di Castellamonte;
- risulta compreso nel Circondario di Ivrea, Sub-ambito "Area Castellamonte", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso la definizione concorde di una strategia di sub ambito, da ricercarsi anche per iniziativa dei Comuni interessati;
- insediamenti residenziali: risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- centro servizi: è centro locale, sede di servizi interurbani a scala locale, individuato dalla Provincia come livello IV inferiore;
- appartiene alla Comunità Montana "Valle Sacra";
- fa parte del Patto Territoriale del Canavese (insieme ad altri 121 comuni, a 5 comunità montane e a numerose associazioni, consorzi e società) promosso nel marzo 1997 dalla Città di Ivrea, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;
- è individuato dal P.T.C. come centro turistico di interesse provinciale e come centro storico di media rilevanza;
- infrastrutture viarie:
 - è attraversato dalla ex S.S. n. 565 (ora di competenza provinciale dall'innesto con S.S. 26, cioè da Ivrea a Parella - Castellamonte - Rivarolo Canavese) e dalle Strade Provinciali n. 56, 58, 59 e 222;
 - è interessato da un progetto di potenziamento della S.P. n. 222, previsto dal P.T.C.;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dai Torrenti Orco, Malesina, Savenca e Canale dei Molini, i cui corsi sono compresi nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto di tale norma, lungo detti corsi d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 490/99, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: Torrente Boriana, Torrente Piova, Rio della Verna;
 - il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 346 ettari di territorio comunale (9% del totale), la presenza di un limite di progetto tra fascia B e C, con una estensione pari a m. 1.836 ed areali di frane attive e non perimetrare; che il Comune dovrebbe convalidare attraverso

l'analisi idrogeologica allegata al P.R.G.C. e proporre di modificare sulla base di fondate motivazioni tecnico scientifiche;

- tutela ambientale:

- Area Protetta Regionale Istituita: Riserva Naturale Speciale dei Monti Pelati e Torre Cives, che interessa una superficie comunale di 82 ettari, nel quale insiste il Biotopo Comunitario-Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10013 "Monti Pelati e Torre Cives";
- Biotopo Comunitario-Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10047 "Scarmagno-Torre Canavese (Morena Destra d'Ivrea)";

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate al P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 43/2003 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata, al fine di consentire il riutilizzo a fini abitativi (edilizia pubblica) dell'edificio di proprietà comunale destinato all'ex Caserma dei Carabinieri;

rilevato che il Comune di Castellamonte, con la deliberazione testè citata propone, nello specifico di realizzare nei locali occupati dalla Caserma dei Carabinieri, ora trasferita in altra struttura, di n. 14 unità abitative di Edilizia Residenziale Pubblica ed alcuni locali a disposizione del Comune, variando la destinazione d'uso dell'immobile da area per attrezzature di interesse generale ad area per edilizia pubblica. Contestualmente si procede, ad una riduzione dell'area per edilizia pubblica, denominata "ERP1", stralciando una porzione dall'area del P.E.E.P. (Piano per l'Edilizia Economica e Popolare), ridestinandola ad area agricola;

evidenziato che con altro separato provvedimento la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291-26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicato sul B.U.R. in data 21/08/2003, ed ai progetti sovracomunali approvati;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 04/11/2003, nel quale si prospetta l'opportunità di presentare osservazioni, delle quali si ritiene di condividere il contenuto;

visti:

- il 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali e loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di formulare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, le seguenti osservazioni al Progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Castellamonte, adottato con deliberazione C.C. n. 43 del 04/07/2003:
 - a) la documentazione allegata alla Variante non riporta alcuna dimostrazione della legittimità degli interventi proposti (stralcio di una porzione di P.E.E.P. e contestuale modifica di destinazione di un'area a servizi in residenziale). Si rammenta, a tal proposito, che:
 - un eventuale incremento della capacità insediativa (fino ad massimo del 4% del valore previsto dal Piano) è ammissibile con le procedure di “variante parziale” per i Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, solo ad avvenuto esaurimento della capacità insediativa del P.R.G.C. vigente;
 - la riduzione delle aree per servizi pubblici non può superare gli 0,5 mq/ab, tenendo conto di eventuali altre modificazioni, approvate dal Comune con precedenti “varianti parziali”;
 - b) si rileva, infine, che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (o quantomeno, per questa prima fase, con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della L.R. n. 52/2000 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”. Tale legge (che ha previsto una fase transitoria - i cui termini sono scaduti il 15 agosto u.s. - per consentire ai comuni di avviare la procedura di approvazione del citato Piano), dispone, difatti, che “ ... la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici ... “ (c. 3 art. 5) e che “ ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l’eventuale revisione della classificazione acustica.” (c. 4 art. 5);

Si invita, pertanto, l’Amministrazione Comunale di Castellamonte, a sanare le carenze soprarichiamate, per non incorrere in ulteriori possibili profili di illegittimità;

2. di dare atto che con separato provvedimento viene dichiarata la compatibilità della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;
3. di trasmettere al Comune di Castellamonte la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso